



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 26.06.1995
COM(95) 291 def.

95/0165 (SYN)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**RELATIVO AD AZIONI DI RISANAMENTO E DI
RICOSTRUZIONE A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI
SVILUPPO (PVS)**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A causa della guerra, dei gravi disordini civili o delle calamità naturali che hanno colpito numerosi paesi in via di sviluppo l'aiuto alla ricostruzione economica e al recupero sociale è diventato un'importante componente della cooperazione allo sviluppo.

Nei paesi che emergono da una situazione di crisi l'aiuto alla ricostruzione deve sostituire gradatamente l'azione umanitaria e preparare la ripresa della cooperazione allo sviluppo a lungo termine. Il suo scopo è pertanto quello di facilitare la ripresa dell'attività economica, di contribuire alla stabilità sociale e politica dei paesi interessati e di ripristinare le capacità istituzionali necessarie alla transizione.

Sulla base di quest'analisi, nel maggio 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento una comunicazione che ha dato luogo alla risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 1993 sull'aiuto al risanamento e alle conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 1993 sull'aiuto al risanamento nei paesi in via di sviluppo.

La linea di bilancio istituita nel 1994 e dotata di 44,8 MECU per lo stesso esercizio ha permesso, in conformità delle conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 1993, di sostenere nei PVS interventi significativi di ricostruzione economica e di recupero sociale ed istituzionale integrando le altre risorse disponibili per la cooperazione allo sviluppo e conferendo una maggiore coerenza ai diversi strumenti impiegati dalla Comunità. A favore dei PVS-ALA e del Mediterraneo sono stati finanziati nove progetti per un importo complessivo di 27,02 MECU, e a favore degli ACP sono stati finanziati 34 progetti per un importo globale di 17,6 MECU.

Con la creazione di questa nuova linea di bilancio la Comunità dispone ormai degli strumenti necessari per soddisfare le diverse esigenze delle popolazioni nei paesi che attraversano crisi gravi o che emergono da situazioni di crisi e per garantire la continuità dell'assistenza dall'aiuto d'urgenza alla cooperazione allo sviluppo.

Per sottolineare la necessaria continuità dell'impegno comunitario la proposta non prevede disposizioni in merito alla sua durata.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CE) N° ... DEL CONSIGLIO

RELATIVO AD AZIONI DI RISANAMENTO E DI RICOSTRUZIONE A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (PVS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo¹,

considerando che nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 12 maggio 1993 su un "programma speciale di sostegno al risanamento nei paesi in via di sviluppo"², la Commissione ha sottolineato la specificità e l'importanza dell'aiuto al risanamento e alla ricostruzione dei paesi in via di sviluppo gravemente danneggiati a seguito della guerra, dei disordini civili e delle calamità naturali;

considerando che le conclusioni del Consiglio (Sviluppo) del 2 dicembre 1993 sull'aiuto al risanamento³ hanno definito i principali obiettivi, le condizioni e i criteri inerenti a detto aiuto e hanno sottolineato la necessità che esso sia impostato e attuato attraverso uno stretto coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri;

considerando che nella risoluzione del 16 novembre 1993⁴, il Parlamento europeo ha rilevato l'entità del bisogno di aiuto al risanamento dei paesi in via di sviluppo e ha ritenuto opportuno istituire una speciale linea finanziaria nel bilancio generale delle Comunità europee per far fronte a queste esigenze;

considerando che l'autorità competente ha iscritto nel bilancio 1994 una nuova linea destinata a finanziare azioni di risanamento e ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (B7-5076);

considerando che è necessario stabilirne le modalità di gestione,

¹ Parere del ... (GU n. ... del ...) e decisione del ... (GU n. ... del ...).

² COM(93) 204 del 12.5.1993.

³ Consiglio 10641/93 del 2.12.1993.

⁴ PE A3-0329/93 doc. 176.642 del 16.11.1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

La Comunità attua azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi o delle regioni in via di sviluppo che sono stati gravemente danneggiati a seguito della guerra, dei disordini civili o di calamità naturali. Queste azioni, di durata limitata, vogliono contribuire a ristabilire il funzionamento dell'economia e delle capacità istituzionali necessarie per restaurare la stabilità sociale e politica dei paesi interessati e soddisfare le esigenze delle popolazioni disagiate. Esse devono gradatamente sostituire l'aiuto umanitario e preparare la ripresa dell'aiuto allo sviluppo a lungo termine.

Articolo 2

Le azioni da attuare a titolo del presente regolamento riguardano in via prioritaria i seguenti settori: la ripresa del sistema produttivo, il riattamento materiale e funzionale delle infrastrutture di base, il reinserimento sociale e il ripristino delle capacità istituzionali necessarie alla fase di risanamento, soprattutto a livello locale.

Articolo 3

Nell'ambito della cooperazione possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo del presente regolamento le amministrazioni e le istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali, gli enti locali e altri organismi decentralizzati, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative.

Articolo 4

1. I mezzi che possono essere impiegati nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 1, comprendono soprattutto studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di controllo o di valutazione.
2. Il finanziamento comunitario può coprire spese tanto d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, quanto di funzionamento, in valuta o in moneta locale, secondo le esigenze di esecuzione delle azioni.
3. Si cercherà sistematicamente di ottenere un contributo, soprattutto finanziario, dagli operatori o dai partner che costituiscono i beneficiari finali dell'azione (paesi, comunità locali, imprese o altri) entro i limiti delle loro possibilità e in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione.

4. Si cercheranno possibilità di cofinanziamento in particolare con gli Stati membri. Saranno prese le misure necessarie per mantenere il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.
5. Per garantire una maggiore coerenza e complementarità tra le azioni finanziate dalla Comunità e quelle finanziate dagli Stati membri, allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione prende tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:
 - a) la creazione di un sistema per lo scambio costante di informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;
 - b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, mediante regolari incontri e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel o nei paesi beneficiari interessati.

Articolo 5

Il sostegno finanziario a titolo del presente regolamento viene dato sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Articolo 6

1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure finanziarie e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.
2. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento ai sensi del presente regolamento supera il valore di 2 MECU per azione e qualsiasi modifica che comporti un aumento superiore al 20% dell'importo inizialmente convenuto per l'azione stessa, vengono prese secondo la procedura di cui all'articolo 7.
3. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possono effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.
4. Quando le azioni comportano una convenzione di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario questa prevede che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità.

5. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi.
6. Le forniture sono originarie degli Stati membri o dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione; a seconda del paese o della regione che beneficiano delle misure, il comitato è uno dei seguenti:
 - a) per i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, il comitato FES, istituito dall'articolo 21 dell'Accordo interno n. 91/401/CEE, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nell'ambito della quarta convenzione di Lomé, concluso il 16 luglio 1990 dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio;
 - b) per i paesi del Mediterraneo, il comitato MED, istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92, adottato dal Consiglio il 29 giugno 1992;
 - c) per i paesi dell'America Latina e dell'Asia, il comitato ALA, istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92, adottato dal Consiglio il 25 febbraio 1992.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto relativo alle misure da adottare. Il comitato emette un parere su tale progetto, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in oggetto, se necessario procedendo a una votazione.

Il parere viene iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione figuri nel verbale. La Commissione tiene in massimo conto il parere espresso dal comitato, e informa quest'ultimo sul modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 8

Una volta l'anno si procederà ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei tre comitati di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 9

Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio.

La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto.

La relazione include altresì un riassunto delle eventuali valutazioni esterne effettuate su azioni specifiche.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì,

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Azioni di risanamento e ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo.

2. LINEA: B7-5076

3. BASE GIURIDICA: Cfr. volume 4

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1. Obiettivi specifici dell'azione

Da quando ha istituito ECHO (Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità europea) nel 1992 la Comunità può soddisfare in modo più efficace e concreto le esigenze delle popolazioni vittime di calamità o di congiunture eccezionali. Inoltre, tramite la convenzione di Lomé, il regolamento riguardante l'aiuto ai PVS dell'America latina e dell'Asia, l'aiuto per l'autosufficienza di profughi, sfollati e rimpatriati nei PVS-ALA (B7-302), i protocolli finanziari mediterranei, l'aiuto alimentare e infine la cooperazione decentralizzata (voce B7-5077) la Comunità dispone di un insieme di strumenti che le permettono di sostenere a medio e a lungo termine, con un'azione coordinata, le iniziative dei PVS nel settore dello sviluppo. In questa gamma di strumenti ne mancava tuttavia uno, quello che permettesse di intervenire nella fase intermedia che segue immediatamente quella di crisi e precede la ripresa della cooperazione allo sviluppo a medio termine. È in questa fase delicata che vengono poste le basi dello sviluppo. Si tratta della fase in cui le squadre incaricate dell'aiuto d'urgenza abbandonano progressivamente il paese per lasciare il posto agli esperti che valutano il fabbisogno e preparano la futura ripresa dell'aiuto tradizionale sotto forma di progetti e programmi.

In questa fase di transizione la precedenza spetta alla ricostruzione economica e alla risistemazione sociale allo scopo di facilitare la ripresa della produzione, ripristinare il funzionamento delle infrastrutture (strade, acqua, elettricità), reinserire le popolazioni vittime dei disordini e restaurare le istituzioni indispensabili alla società.

Si tratta di un numero sempre maggiore di paesi come Somalia, Eritrea, Mozambico, Haiti, Ruanda, Cambogia, Afghanistan o Libano, regioni in cui la Comunità non può sostenere la ricostruzione con i suoi soli strumenti tradizionali.

A questo fine la Commissione propone di riconfermare nel prossimo bilancio gli stanziamenti previsti per "azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei PVS" per un importo di 65 MECU.

4.2. Durata: indeterminata

4.3. Destinatari

Le popolazioni dei PVS che si trovano nella fase intermedia di risanamento e ricostruzione a seguito della guerra, di gravi disordini civili o di una calamità naturale.

5. CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA O DELLE ENTRATE

5.1. SNO: SNO

5.2. SD: SD

6. NATURA DELLA SPESA O DELLE ENTRATE

6.1. Sovvenzione al 100% e/o

6.2. Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato: applicabile.

6.3. L'azione proposta implica una variazione del livello delle entrate? No.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione

Si tratta di completare la gamma degli strumenti esistenti e di promuovere azioni specifiche il cui costo dipende dalla situazione riscontrata sul posto. Considerato l'importo complessivo degli impegni della Comunità a favore del risanamento nei PVS (300 MECU all'anno nel 1992, 1993 e 1994) e considerate le esigenze prevedibili in nuovi paesi (Burundi, Haiti, Ruanda, Zaire, Perù, Madagascar, Sri Lanka, ecc...), si propone di fissare a 65 MECU la dotazione comunitaria. Le esperienze fatte in circostanze analoghe permettono di prevedere un ritmo di spesa del 50% nel primo anno, del 40% nel secondo anno e del rimanente 10% nel terzo anno.

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE NELLA PROPOSTA D'AZIONE

Verifica da parte dei servizi della Commissione e della Corte dei conti.

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO/EFFICACIA

9.1. Obiettivi

Soccorso immediato alle popolazioni dei PVS per ricreare una situazione favorevole alla solidarietà, per restituire la speranza e per evitare, se possibile, che si verifichi una nuova destabilizzazione, in breve per permettere un ritorno alla vita normale fino a quando rientreranno in azione le forme tradizionali della cooperazione allo sviluppo.

Questo obiettivo specifico rientra nell'obiettivo generale degli "aiuti specifici nel settore dello sviluppo".

9.2. Giustificazione dell'azione

Ogni singola azione sarà sottoposta ad un'analisi costo-efficacia basata sul soddisfacimento di esigenze realmente essenziali in attesa che sia organizzato un aiuto a medio termine.

Si tratta essenzialmente di acquistare materiali e forniture atti a soddisfare le necessità fondamentali e di rendere possibile un'assistenza tecnica di breve durata.

Effetti derivati

- Rilancio della produzione, aumento dei redditi e mobilitazione della parte più attiva della popolazione interessata.
- Graduale riduzione delle spese di aiuto umanitario.
- Stabilizzazione della situazione politica e consolidamento del processo di pace.

Effetti moltiplicatori

L'esempio della Comunità può interessare altri donatori.

9.3. Controllo e valutazione dell'azione

9.3.1. Indicatori di efficacia

Gli indicatori saranno stabiliti in funzione di ciascun progetto e terranno conto dell'entità della popolazione, del funzionamento minimo dei servizi pubblici, degli spostamenti dei gruppi interessati e di altri fattori propri di una situazione specifica.

9.3.2. Modalità e periodicità previste della valutazione

Valutazione a posteriori di ciascun intervento in relazione agli indicatori prestabiliti e indicati in ciascun contratto di esecuzione.

9.3.3. Valutazione dei risultati ottenuti

Questa valutazione avrà luogo alla fine della fase intermedia, al momento della mobilitazione dell'aiuto a medio e lungo termine.

ISSN 0254-1505

COM(95) 291 def.

DOCUMENTI

IT

11

N. di catalogo : CB-CO-95-327-IT-C

ISBN 92-77-91004-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo